



## **ENTE DI GESTIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO**

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 3 marzo 2017

### **Premessa**

**Art. 1 - Finalità e titolarità del Marchio**

**Art. 2 - Denominazione e logo**

**Art. 3 – Zona di produzione o dei servizi**

**Art. 4 – Concessione e requisiti per l'uso del Marchio**

**Art. 5 – Domanda di concessione in uso**

**Art. 6 – Controlli**

**Art. 7 – Sanzioni**

**Art. 8 - Controversie**

**Allegato:**

**DISCIPLINARE: Condizioni per la concessione d'uso del Marchio del Parco**

## **Premessa**

Il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello ha il fine di comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell'area e quindi accrescere i benefici del turismo a favore dell'economia locale.

### **Art. 1 - Finalità e titolarità del Marchio**

1. Il Marchio del Parco viene istituito con un criterio di selezione "leggero" che permette di segnalare una pluralità di soggetti, ma non la totalità indiscriminata di essi come coartefici del valore qualitativo dell'area.
2. Lo strumento tramite il quale realizzare in pratica questa operazione di marketing territoriale può essere una sorta di "Carta della qualità" pensata in questo caso come un documento in cui sono segnalati ai potenziali fruitori i soggetti, i prodotti e i servizi (esercizi ricettivi e di ristorazione, produttori tipici, ecc...) che concorrono a definire la qualità del territorio: chi aderisce è membro di una rete e, in quanto tale, non solo ottempera a particolari standard, ma è anche in grado di fornire informazioni e indicazioni ai visitatori su tutti gli altri partecipanti. In questo modo, oltre ad impegnarsi per il miglioramento della qualità complessiva del sistema, si contribuisce a mobilitare i soggetti locali attorno ad un obiettivo comune: la valorizzazione delle risorse locali.
3. Il Marchio ha una duplice funzione: da un lato la garanzia della qualità per il fruitore dell'area (chi viene segnalato su di essa contribuisce alla qualità del sistema), dall'altro la promozione commerciale degli operatori sul territorio (chi viene segnalato su di essa acquista visibilità).
4. Il Marchio del Parco è rappresentato dal logo dell'Ente di gestione.

### **Art. 2 - Denominazione e logo**

1. il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste nel logo dell'Ente di gestione, sole stilizzato e profilo dei sassi Simone e Simoncello, e denominazione Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (figura 1).

figura 1



### **Art. 3 - Zona di produzione o dei servizi**

1. La zona di produzione e/o di erogazione dei servizi considerati nel presente Regolamento, sono i comuni ricadenti nel territorio del Parco (Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto e Pietrarubbia).

### **Art. 4 - Concessione e requisiti per l'uso del Marchio**

1. L'Ente di gestione del Parco concede in uso il Marchio alle imprese che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. L'uso del Marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.
3. Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Disciplinare che fornisce i fondamentali standard di qualità dei prodotti e dei servizi per i quali è concesso l'uso del marchio collettivo di cui trattasi.

### **Art. 5 - Domanda di concessione in uso**

1. Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso al seguente indirizzo:

Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello  
Via Rio Maggio, snc  
61021 CARPEGNA (PU)  
E-MAIL: info@parcosimone.it  
PEC: parcosimone@emarche.it

2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
  - a) le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
  - b) dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e degli allegati;
  - c) dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
  - d) (*eventuale*) una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il Marchio;
  - e) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini di promozione del Marchio.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica che, ai sensi del Disciplinare allegato al presente regolamento, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Completata l'istruttoria l'Ente di gestione del Parco comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
  - a) l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
  - b) il rigetto della domanda di iscrizione;
  - c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. Le imprese concessionarie ricevono l'autorizzazione all'uso del Marchio e un file del Marchio verbale e figurativo di cui all'art. 2.
6. Le modalità di uso o apposizione del marchio/logo sono concordate di volta in volta a seconda dell'utilizzo (in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet, prodotti).
7. La concessione dura 3 anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 3 anni a richiesta e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

#### **Art. 6 - Controlli**

1. L'Ente di gestione del Parco effettua, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite.
2. Gli incaricati dell'Ente di gestione del Parco possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.
3. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra all'Ente di gestione del Parco anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.

#### **Art. 7- Sanzioni**

1. L'Ente di gestione del Parco può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) **diffida**: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;

- b) **censura**: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- c) **revoca**: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

#### **Art. 8 - Controversie**

1. L'Ente di gestione del Parco nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
  - a) per causa di nullità del Marchio;
  - b) per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
  - c) per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

## **DISCIPLINARE: Condizioni per la concessione d'uso del Marchio del Parco**

I concessionari che otterranno l'uso del Marchio hanno l'obbligo di:

- **rispettare le modalità d'uso del Marchio descritte nel presente Regolamento;**
- **assoggettarsi al controllo previsto dal presente Regolamento;**
- **garantire il libero accesso per le attività di controllo previste dal presente Regolamento;**
- **rispettare quanto stabilito nell'ambito della Concessione;**
- **rispettare nelle loro pubblicazioni i requisiti del Marchio;**
- **promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta europea per il turismo sostenibile;**
- **esporre in modo visibile il materiale promozionale fornito dal Parco;**
- **comunicare tempestivamente le eventuali non conformità al presente Regolamento;**
- **partecipare agli eventuali momenti di formazione e informazione organizzati dal Parco.**

### **Settore Ristorazione**

#### **1. REQUISITI PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO AI RISTORANTI**

##### **1.1 PREMESSA**

Per il settore della ristorazione l'Ente di gestione del Parco intende creare una rete che s'impegni a valorizzare i prodotti tipici locali e le tradizioni culinarie del Montefeltro.

##### **1.2 OBIETTIVI**

I principali obiettivi sono:

- valorizzare la cultura e i prodotti locali;
- sensibilizzare sia gli operatori che i turisti a tutelare l'ambiente;
- migliorare la qualità dell'offerta.

##### **1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Possono richiedere la concessione d'uso del marchio del Parco tutti i ristoranti dei comuni ricadenti nel territorio del Parco (Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto e Pietrarubbia).

#### **2. DESCRIZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI**

##### **2.1 Le attività produttive**

Le attività produttive che richiedono la concessione in uso del marchio **devono** osservare il rispetto delle norme relative alla categoria economica di appartenenza, il rispetto della normativa relativa all'HACCP, il rispetto della normativa edilizia, il rispetto della normativa in materia di rifiuti e reflui. In particolare dove ciò sia previsto dal servizio pubblico comunale provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti

### 3. UTILIZZO DEI PRODOTTI

#### 3.1 Prodotti locali.

Nell'offerta ristorativa i richiedenti dovranno impegnarsi ad utilizzare alcuni prodotti locali (elenco esemplificativo):

- Ortaggi di produzione locale; (patata di Montecopiolo, ecc..)
- Frutta autoctona (mela rosa, pere giacciole, ecc..) – in stagione
- Formaggi (di Fossa di Talamello, sotto le foglie di noce, ecc..)
- Salumi e carni lavorate (Prosciutto di Carpegna, salumi nostrani)
- Carne di Bovino razza Marchigiana, allevata in loco;
- Carne ovina allevata in loco;
- Miele (da produttori locali);
- Funghi di stagione;
- Tartufi.

Tali prodotti devono provenire da aziende con produzione ed allevamenti localizzati nell'area del Montefeltro e devono essere opportunamente segnalati nei menù.

#### 3.2 Piatti tipici

Le attività produttive che richiedono la concessione in uso del marchio si impegnano a inserire nel menù piatti della tradizione culinaria locale, pientanze che devono essere opportunamente segnalate nei menù.

#### 3.3 Prodotti freschi

Per le preparazioni gastronomiche a base di ortofrutta o carni, l'azienda si impegna a impiegare prevalentemente prodotti freschi.

#### 3.4 Prodotti geneticamente modificati o loro derivati.

L'azienda non utilizzerà ingredienti, organismi o componenti del ciclo di produzione, geneticamente modificati o loro derivati.

#### 3.5 Stoviglie e posateria

Le stoviglie e la posateria deve essere sempre di qualità e in linea con la tradizione dell'accoglienza del Montefeltro. In particolare non devono essere utilizzati piatti e posate "usa e getta".

### 4. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA SULLE FINALITÀ DEL MARCHIO

#### 4.1 Formazione del personale interno.

L'azienda si impegna a formare lo staff sulle finalità del marchio e sulle peculiarità del Parco e del Montefeltro, partecipando ad eventuali corsi di formazione.

#### 4.2 Informare i clienti.

L'azienda mette a disposizione degli ospiti, il materiale promozionale realizzato dal Parco e promuove le manifestazioni ed iniziative del territorio.

#### 4.3 La "Libreria del Montefeltro"

L'azienda potrà istituire nei propri locali una piccola "Libreria del Montefeltro" contenente i volumi essenziali che descrivono il territorio del Montefeltro e del Parco.

## Settore Ricettività

### **1. REQUISITI PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO ALLE STRUTTURE TURISTICHE**

#### **1.1 PREMESSA**

Per il settore della ricettività turistica l'Ente di gestione del Parco intende creare una rete di strutture ricettive che s'impegnano a promuovere e valorizzare il territorio del Parco e del Montefeltro e le sue peculiarità storiche, artistiche, ambientali ed enogastronomiche.

#### **1.2 OBIETTIVI**

I principali obiettivi sono:

- promuovere e valorizzare il territorio;
- migliorare la qualità dell'offerta.

#### **1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Possono richiedere la concessione d'uso del marchio del Parco tutte le strutture sia alberghiere che extra alberghiere dei comuni ricadenti nel territorio del Parco (Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto e Pietrarubbia).

### **2. DESCRIZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI**

#### **2.1 Attività produttive**

Le attività produttive che richiedono la concessione in uso del marchio devono osservare il rispetto delle norme relative alla categoria economica di appartenenza, il rispetto della normativa relativa all'HACCP, il rispetto della normativa edilizia, il rispetto della normativa in materia di rifiuti e reflui. In particolare dove ciò sia previsto dal servizio pubblico comunale provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti

### **3. STRUTTURE RICETTIVE.**

#### **3.1 Promozione.**

Nell'offerta turistica e nel materiale promozionale della struttura viene dedicata una parte significativa alla presentazione e promozione del territorio del Parco e del Montefeltro.

#### **3.2 Ristorazione.**

Nel caso in cui la struttura ricettiva disponga anche di strutture per la ristorazione valgono i requisiti richiesti per il settore ristorazione.

### **4. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA SULLE FINALITÀ DEL MARCHIO**

#### **4.1 Formazione del personale interno.**

L'azienda si impegna a formare lo staff sulle finalità del marchio e sulle peculiarità del Parco e del Montefeltro.

#### **4.2 Informare i clienti.**

L'azienda mette a disposizione degli ospiti, il materiale promozionale realizzato dal Parco e promuove le manifestazioni ed iniziative del periodo nel territorio.

#### **4.3 La "Libreria del Montefeltro"**

L'azienda potrà istituire nei propri locali una piccola "Libreria del Montefeltro" contenente i volumi essenziali che descrivono il territorio del Montefeltro e del Parco.

## **Settore Prodotti Tipici e Locali**

### **1. REQUISITI PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO AI PRODOTTI TIPICI E LOCALI**

#### **1.1 PREMESSA**

Per i prodotti tipici e locali di qualità l'Ente di gestione del Parco intende promuovere l'identità territoriale tramite i propri prodotti di qualità. Si propone altresì di accompagnare attori e prodotti locali che condividono i principi dello sviluppo sostenibile. Si tratterà, quindi, di un marchio che si prefigge sia di "dare" che di "ricevere" "valore" dalle attività economiche (soggetti) a cui si accompagnerà.

#### **1.2 OBIETTIVI**

I principali obiettivi sono:

- promuovere e valorizzare il territorio tramite le produzioni locali e di qualità.

#### **1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Possono richiedere la concessione d'uso del marchio del Parco tutte le aziende che producono nei comuni ricadenti nel territorio del Parco (Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto e Pietrarubbia).

### **2. DESCRIZIONE DEI REQUISITI OBBLIGATORI**

#### **2.1 Certificazioni.**

Le aziende che intendano richiedere l'uso del Marchio del Parco devono avere una o più delle seguenti certificazioni: BIO; Agricoltura Biodinamica; DOP-Denominazione di Origine Protetta; IGP-Indicazione Geografica Tipica; STG-Specialità Tradizionale Garantita; QM-Qualità Marche. L'elenco non è esaustivo.

#### **2.2 Promozione.**

Nella confezione e nel materiale pubblicitario viene concordata l'applicazione del Marchio del Parco che si prefigge sia di "dare" che di "ricevere" "valore" dai prodotti a cui si accompagnerà.

#### **2.3 Informare i partecipanti.**

L'azienda mette a disposizione dei clienti, il materiale promozionale realizzato dal Parco e promuove le manifestazioni ed iniziative del territorio.



(schema domanda)

**Richiesta per la Concessione**  
**dell'uso del Marchio del Parco**

**Oggetto:** richiesta Concessione dell'uso della Denominazione e del Marchio del Parco

Il sottoscritto, quale titolare/legale rappresentante dell'attività:

DENOMINAZIONE: \_\_\_\_\_

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

SEDE SOCIALE: \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO/REFERENTE: \_\_\_\_\_

Recapito cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

LOCALIZZAZIONE E INDIRIZZO:

Comune \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_

n. telefonico \_\_\_\_\_

cellulare \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_

sito internet \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Settore di attività (barrare la casella corrispondente):

Ristorazione

Recettivo

Prodotti Tipici e locali

## Descrizione Attività

---

---

### Dichiara

**di aver preso visione del Regolamento e degli allegati per la concessione dell'uso della denominazione e del marchio del Marchio del Parco e di accettare i criteri di concessione e i requisiti richiesti e di impegnarsi a rispettare gli obblighi indicati dal Regolamento, adeguandosi ad essi, ove ancora non conforme, nel termine di sei mesi dalla presente domanda;**

**di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente.**

### Chiede

**la concessione dell'utilizzo della denominazione e del marchio del Parco per la promozione della propria attività.**

**la concessione dell'utilizzo della denominazione e del marchio del Parco da apporre sui seguenti prodotti:**

---

---

---

---

*(eventuale)* è possibile allegare una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il Marchio.

Data,

Firma del richiedente

---

Elenco eventuali allegati:

-Certificazioni;

-Ogni altra documentazione finalizzata ad una valutazione più approfondita della proposta.

Si autorizza al trattamento dei dati sensibili al fine della promozione del territorio del Parco.

Firma

---